



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 218 dd. 31-12-2024

OGGETTO: Relazione ex art.30 D.Lgs. n.201/2022: Situazione Gestionale Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica.

Il giorno **31-12-2024** alle ore 10:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BETTI MORGAN	Assessore	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Assente Giustificato
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Assente Giustificato

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Nicola Paviglianiti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 31.12.2024;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 31.12.2024;

Dato atto che in data 31.12.2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23.12.2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2022, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;

considerato che detto decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi, tra l'altro prevedendo che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti effettuino una ricognizione periodica della situazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

richiamato in particolare l'art. 30 del decreto citato, rubricato "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali" del D.Lgs. n. 201/2022, ove si stabilisce che la ricognizione debba essere svolta per ogni servizio affidato, anche tramite ricorso a società in house, in relazione all'andamento economico, dell'efficienza e dalla qualità del servizio e degli obblighi contrattuali, in modo analitico e sulla base di specifici indicatori;

considerato che l'ambito oggettivo e quindi l'individuazione dei servizi oggetto di rilevazione a livello locale riguarda *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale."*;

considerato che devono invece ritenersi esclusi i servizi strumentali, erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al

contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;

dato atto che sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (SINEG): questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali;

visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 201/2022 che distingue tra i “servizi di interesse economico generale di livello locale” ed i “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” e dato atto che rientrano nella definizione i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, oggetto di ricognizione, quelli che attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- servizio idrico integrato
- distribuzione del gas
- distribuzione dell'energia elettrica
- TPL (trasporto pubblico locale);

dato atto che, tra questi, rimangono peraltro esclusi dal perimetro della ricognizione ex art 30 cit. i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale stante la previsione di cui all'art. 35;

considerato invece, in relazione ai servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, che sono sicuramente da considerare, oltre ai servizi all'infanzia e alle farmacie comunali, anche i servizi di cui al Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “*Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022*”, tra i quali, in particolare, impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.Lgs. n. 201/2022), parcheggi a pagamento e servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);

dato atto che si è provveduto all'analisi dei servizi pubblici a rilevanza economica affidati a società in house in appendice alla relazione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 approvata con delibera di Consiglio comunale n. 54 dd. 30.12.2024 avente ad oggetto “*Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 e misure di razionalizzazione - ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.*”, procedendo più precisamente a effettuare la ricognizione relativamente ai seguenti servizi pubblici erogati sul territorio locale:

1. servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;
2. servizio gestione parcheggi;
3. servizio gestione cimiteriale;
4. servizi all'infanzia;
5. servizio farmacia comunale;
6. servizio trasporto urbano;

ritenuto ora di procedere all'approvazione della relazione di sintesi (Allegato A), che oltre a riprendere le schede ricognitive dei servizi in house di cui alla succitata appendice alla relazione dell'assetto delle società partecipate ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, è comprensiva anche degli ulteriori servizi non gestiti in house ma esternalizzati ed in particolare:

- il servizio pubblico di gestione e conduzione del Palazzo del ghiaccio comunale, situato in loc. Ponte di Vigalzano - Pergine Valsugana;
- il servizio pubblico di gestione e conduzione del Centro sportivo comunale, situato in loc. Ponte di Vigalzano - Pergine Valsugana;
- il servizio di gestione del Centro nautico comunale di S. Cristoforo al Lago;
- il servizio di gestione del Bocciodromo comunale;
- il servizio pubblico di gestione degli impianti natatori comunali;
- il servizio di riscossione del canone pubblicitario (ICA);

rilevato che la materia della gestione dei servizi pubblici locali rientra nel novero delle materie di competenza provinciale primaria e continua ad essere disciplinata, allo stato attuale, dalla l.p. 17 giugno 2004, n. 6, rimanendo i rapporti tra la legislazione statale e quella provinciale regolati dall'art. 2 d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266 e dall'art. 105 dello Statuto di autonomia;

considerato che in relazione alla tematica in oggetto, si evidenzia che, nell'ambito del Protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, è stata concordata la seguente pattuizione: *“Le parti condividono l'opportunità di introdurre nell'ambito dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria misure di semplificazione per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti rispetto alle verifiche periodiche della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di unificare la tempistica con quella prevista per gli adempimenti recati dal programma di riordino societario.”*;

dato atto che, coerentemente con il percorso sopra delineato, nel testo del Disegno di legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025 è stata inserita all'articolo 5 una previsione specifica – per i comuni sopra i 5000 abitanti - in materia di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con previsione in prima applicazione del termine del 31 dicembre 2025 per l'approvazione di tale relazione;

valutato opportuno in ogni caso procedere sin da subito- senza attendere il 31.12.2025 – alla prevista ricognizione, anche in continuità col lavoro di ricognizione ex art 30 d. lgs 201/2022 già svolto per l'anno 2023 (delibera giunta n. 29 dd. 20.2.2024) ;

viste le *“Indicazioni per la predisposizione e l'invio delle relazioni annuali ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* pubblicate da ANAC in data 19.12.2023;

richiamato l'Allegato dimesso in atti in relazione ai riflessi contabili diretti e indiretti sulla gestione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente che discendono dal presente provvedimento, ai fini dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 27.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 27.12.2023 immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria 2024-2026 (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione giuntale n. 13 del 30.01.2024: “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell’art. 3 della Legge Regionale 7/2022*” che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6 del 15.02.2022 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie e nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

dato atto che si rende necessario dichiarare l'immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" al fine di consentire la tempestiva trasmissione ad ANAC;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione di ricognizione periodica della situazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel territorio del Comune di Pergine Valsugana, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare alla Direzione Generale la trasmissione ad ANAC mediante portale dedicato della relazione stessa nonché della prescritta tabella contenente i dati di sintesi sull'ente e sugli affidamenti da esso disposti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale
- F.to Nicola Paviglianiti -